

Come deve essere composta la delegazione trattante di parte sindacale? Data la costituzione presso l'ente della RSU, i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL possono portare in delegazione altre persone, sempre dipendenti dell'ente, con sigle diverse?

La delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa è composta, ai sensi dell'art.10 del CCNL dell'1.4.1999, esclusivamente dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando.

Le suddette organizzazioni sindacali firmatarie sono chiaramente indicate nel frontespizio del CCNL in vigore.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL devono accreditare preventivamente ed espressamente i propri dirigenti sindacali che parteciperanno alla trattativa.

La clausola contrattuale nella sua precisa formulazione non consente la partecipazione di altri soggetti sindacali, diversi da quelli previsti, pure presenti nell'ente.

Infatti, come detto, le organizzazioni sindacali devono accreditare i propri dirigenti per la trattativa, ma non possono ampliare, in tal modo, il numero dei soggetti sindacali ammessi alla trattativa (la RSA non può ammettersi come autonomo soggetto sindacale, titolare di poteri negoziali, nei casi in cui si sia proceduto alla costituzione della RSU).

Si deve ricordare, infine, che i componenti della RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL devono sempre avvalersi dei permessi sindacali, nel rispetto dei limiti quantitativi di ore a tal fine stabiliti, sia a livello di ente che di comparto, salvo che le riunioni delle delegazioni trattanti non si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro (art.10, comma 7, del CCNQ in materia di utilizzo delle prerogative sindacali del 7.8.1998).

Per maggiori indicazioni e chiarimenti in materia si rinvia alle specifiche circolari già predisposte dal Servizio Relazioni Sindacali dell'ARAN, tra le quali soprattutto la n.4260 del 27.5.2004, consultabili sul questo sito.